

**Legge Regionale 3 agosto 1998 n. 20**  
**“Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura in Piemonte”**

**BANDO 2009 -TERMINI DI PRESENTAZIONE:  
DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PRESENTE BANDO  
ALLE ORE 12.00 DI LUNEDI’ 1 MARZO 2010**

### **Premessa**

Le disposizioni di cui al presente bando sono relative all’applicazione della L.R. 3/8/1998 n. 20.

### **1.1 Finalità**

Tutela e sviluppo dell’apicoltura in provincia di Torino.

### **1.2 Beneficiari**

Sono soggetti beneficiari degli interventi per la realizzazione delle attività e iniziative previste dall’art. 6 della L.R. n. 20/98:

- a) gli apicoltori produttori apistici singoli e associati (società di persone), residenti in provincia di Torino, che svolgono attività di allevamento di api a fini economici, in possesso di P.IVA agricola (preferibilmente con specificazione dell’attività di apicoltura), di iscrizione alla CCIAA come impresa agricola (preferibilmente con l’indicazione della classe apicoltura) e in regola con la denuncia annuale di possesso degli alveari di cui all’art. 12, comma 3, della L.R. 20/98;  
Per le forme associative l’attività apistica deve essere l’attività economica prevalente, desumibile dall’atto costitutivo;
- b) gli apicoltori amatoriali, con le limitazioni e i requisiti previsti all’art. 7 comma 1 e 2 della L.R. n. 20/98, residenti in provincia di Torino.

### **1.3 Interventi ed attività finanziabili**

- a) Costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione dei prodotti dell’alveare;
- b) Adeguamento alle norme igienico – sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell’alveare;
- c) Acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti dell’alveare, acquisto di arnie con fondo per il controllo della varroa, nonché macchine, attrezzature e materiali vari specifici per il nomadismo;
- d) Allevamento e selezione di api regine di razza ligustica;
- e) Sostituzione di api regine presenti in allevamenti all’interno delle zone di rispetto di cui all’art. 27 della L.R. n. 20/98, con api regine di razza ligustica;
- f) Ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all’incremento quali - quantitativo dell’apicoltura e dei suoi prodotti.

## 1.4 Procedure

Le domande di aiuto devono essere presentate alla **Provincia di Torino – Servizio Agricoltura, Corso Inghilterra n. 7, 10138 Torino, nel periodo compreso fra il giorno successivo all’approvazione del presente bando e le ore 12.00 di Lunedì 1 marzo 2010**, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio stesso, redatta in carta semplice.

Alla domanda deve essere allegata, la seguente documentazione:

1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente nel caso in cui la sottoscrizione non sia apposta in presenza del funzionario addetto;
2. fotocopia delle schede di segnalazione spostamento alveari, relativa all’anno 2009, inviate alle ASL competenti ai sensi dall’art. 21 della L.R. n. 20/98 (riservata ai nomadisti);
3. copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune relativa all’utilizzo di locali uso laboratorio per l’attività di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti dell’alveare (ove posseduta);
4. documentazione attestante il titolo di possesso dei locali uso laboratorio per l’attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti dell’alveare;
5. nel caso di fabbricati presi in affitto, autorizzazione della proprietà e relativo contratto d’affitto registrato;
6. nel caso di comodato d’uso, contratto di smielatura a titolo gratuito oppure oneroso e, inoltre, autorizzazione della proprietà relativamente alla collocazione dei macchinari e delle attrezzature oggetto del finanziamento;
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo l’allegato modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e dal d.p.c.m. 23 maggio 2007, attuativo della predetta disposizione (clausola Deggendorf).

Ogni azienda dovrà aver costituito e/o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale tenuto presso il Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (C.A.A.) prescelto, ai sensi del D.P.R. 1/12/1999, n. 503 e della D.G.R. n. 46 – 639 del 1/8/2005 relativa all’approvazione delle “Linee guida per la gestione dell’Anagrafe agricola unica del Piemonte”

## 1.5 Agevolazioni previste

Per la realizzazione delle attività e iniziative indicate al precedente punto 1.3, è prevista la concessione di contributi in conto capitale, nei seguenti limiti:

- per gli interventi previsti dall’art. 6 comma 1 lett. a), d) fino al 50% nelle zone di montagna e fino al 40% nelle zone di collina e pianura;
- per gli interventi previsti dall’art. 6 comma 1 lett. b), c), e), l) fino al 40% nelle zone di montagna e fino al 30% nelle zone di collina e pianura.

La spesa massima ammissibile è pari a:

- Euro 60.000,00 con un minimo di Euro 5.000,00, per le iniziative di cui all’art. 6 comma 1 lett. a), d);
- Euro 30.000,00 con un minimo di Euro 2.500,00, per le iniziative di cui all’art. 6 comma 1 lett. b), c), e), l).

Per gli interventi previsti dall’art 6 comma 1 lett. b), c) e), l) i limiti di spesa massimi ammissibili sono i seguenti:

- Euro 12,00 a unità, per l’acquisto di api regine;
- Euro 35,00 per pacco di api da Kg 1,5;
- Euro 90,00 per nucleo, se provenienti da allevamenti convenzionali con un incremento del 10% se provenienti da allevamenti biologici;
- Euro 100,00 per arnia completa di nido, melario, coprifavo e tettoia in lamiera con fondo a rete per il controllo della varroa.

Il limite minimo di intervento per azienda per l'acquisto di regine, pacchi di api, nuclei e arnie non potrà essere inferiore alle 30 unità e superiore alle 100 unità.

Sono esclusi da tale intervento i produttori che hanno beneficiato degli aiuti previsti dal Reg.(CE) 1234/07 azione E1 (ex 797/04) – Misure per il ripopolamento del patrimonio apistico – Programma regionale anno 2007 – 2008 .

Nel caso di acquisto di pacchi d'api e nuclei è necessario acquisire la certificazione, rilasciata dalle preposte autorità, attestante l'idoneità sanitaria e, limitatamente all'ape regina, l'appartenenza al tipo genetico delle api delle razze Apis mellifera ligustica o ecotipi locali prodotte in Italia.

Tra le iniziative di cui al precedente punto 1.3 - lett. c), sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchine e attrezzature per l'attività di nomadismo, quali:

- muletti e motocarriole con potenza max. 35 cv,
- gru, impianti di sollevamento da montare su mezzi targati,
- supporti per arnie

Tali benefici sono riservati solo agli apicoltori produttori apistici di cui al precedente comma 1.2 - lett. a) che esercitano l'attività di nomadismo e dimostrano di movimentare un minimo di 50 alveari.

## 1.6 Criteri per la formazione delle graduatorie -- Punteggi - Priorità

Le domande verranno istruite e finanziate secondo la graduatoria di merito, predisposta dal Servizio Agricoltura, mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi :

❖ Attività apistica svolta:	
➤ in zona di montagna	punti 20
➤ in zona di collina	punti 10
➤ in zona di pianura	punti 5
❖ Numero di alveari posseduti : (dati desunti dal censimento relativo all'anno 2009)	
➤ da un minimo di 20 fino a 50	punti 5
➤ da 51 a 100	punti 10
➤ da 101 a 150	punti 15
➤ da 151 a 200	punti 20
➤ oltre 200	punti 25
❖ Esercizio dell'attività di nomadismo	punti 10
❖ Esercizio del servizio di impollinazione	punti 10
❖ Azienda apistica condotta da giovani in età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti individualmente o in forma associativa	punti 10
❖ Azienda apistica biologica	punti 20

Per quanto riguarda l'appartenenza ad una determinata fascia altimetrica viene individuato come centro aziendale la sede ove risultano ubicati i locali adibiti alla smielatura, confezionamento e trasformazione dei prodotti dell'alveare.

La classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura è quella adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 relativa alla approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

Nel caso d'uso gratuito di laboratorio di proprietà di terzi, fa fede il contratto di comodato tra le parti, purché stipulato in data antecedente alla presentazione della domanda.

Ai fini della dimostrazione del numero di alveari posseduti fa fede la denuncia di possesso annuale presentata ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/98 e relativa al censimento dell'anno 2009.

L'esercizio dell'attività di nomadismo deve essere documentato mediante la produzione delle apposite schede di segnalazione di spostamento degli alveari inviate alle ASL competenti in virtù di quanto previsto dall'art. 21 della L.R. n. 20/98.

La dimostrazione dello svolgimento del servizio d'impollinazione deve essere adeguatamente documentata.

Per azienda apistica condotta da giovani si intende:

- l'azienda singola con titolare persona fisica in età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti, insediato da meno di 5 anni;
- l'azienda condotta da società di persone, nonché cooperative agricole, iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito con modalità telematiche dalle Camere di commercio, in cui almeno la metà dei soci dediti all'attività agricola sia rappresentata da giovani in età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti, insediati da meno di cinque anni.

Per quanto concerne la produzione biologica la priorità nella concessione degli aiuti viene riconosciuta ai produttori assoggettati al sistema di controllo comunitario per l'agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007 e successive modificazioni ed integrazioni), che risultano inseriti nell'Elenco regionale degli operatori biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico certificato ed etichettato.

E' accordata priorità agli interventi richiesti da apicoltori produttori apistici, singoli od associati, in possesso di partita IVA agricola (preferibilmente con specificazione dell'attività di apicoltura), individuabile tramite identificazione C.U.A.A. e dell'iscrizione alla Camera di commercio come impresa agricola (preferibilmente con l'indicazione della classe apicoltura).

Gli apicoltori amatoriali possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Possono, altresì, beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), ed l) purché, entro un anno dal godimento degli stessi, acquisiscano tutti i requisiti dell'apicoltore produttore apistico e si impegnino a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le stesse modalità previste dalla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 e sue modificazioni ed integrazioni.

Per gli apicoltori amatoriali che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2009 o intendono iniziarla prima dello scadere dei termini del presente bando, fermo restando il limite minimo di pacchi d'api, nuclei e arnie indicati in precedenza il limite massimo ammissibile al finanziamento non potrà comunque superare le 50 unità.

Agli apicoltori amatoriali è richiesta la frequentazione con rilascio di relativa attestazione ad un corso di formazione o di aggiornamento in materia di Apicoltura tenuto da una delle Associazioni dei produttori apistici riconosciute a livello regionale o da Istituzioni universitarie.

Nel caso di economie derivanti da rinunce, revoche o inadempienze da parte dei beneficiari si procederà all'utilizzo della graduatoria di merito nel rispetto dei limiti indicati dal presente bando.

Le domande di contributo inserite in graduatoria, ma non finanziate a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili relativi al presente bando, avranno precedenza sulle istanze presentate sui bandi successivi, per la partecipazione ai quali, i titolari dovranno comunque presentare una nuova istanza.

Le domande presentate da aziende apistiche che hanno partecipato a precedenti bandi con finalità simili e risultano beneficiarie di aiuti, verranno inserite in coda alla graduatoria.

In ogni caso l'Ufficio istruttore ha facoltà di escludere dal finanziamento le iniziative delle aziende apistiche che non risultino compatibili con le caratteristiche e dimensioni dell'attività economica svolta al momento della presentazione dell'istanze.

## **1.7 Limiti di intervento ed esclusioni**

Non sono ammissibili i seguenti investimenti:

- iniziative realizzate o iniziate prima della presentazione della domanda;
- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- costruzione o adeguamento dei locali di lavorazione o conservazione dei prodotti dell'alveare che non rispettino le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente;

Inoltre non sono ammissibili le spese relative a:

- IVA, imposte e tasse;
- tipologie di investimento non previste dal presente bando;
- manutenzione e riparazione di macchinari e attrezzature, nonché le spese relative al loro trasporto.

Non sono ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti che non hanno ottemperato all'obbligo della denuncia annuale di possesso degli alveari ai sensi dell'art. 12 comma 1, della L.R. n. 20/98;
- non compilate correttamente e non integrate della documentazione richiesta;
- presentate oltre i termini indicati dal presente bando.

### **1.8 Vincoli di destinazione e d'uso**

Gli investimenti finanziati con il presente bando non possono essere distolti, né alienati totalmente o parzialmente per un periodo di almeno:

- 10 anni dalla data dell'accertamento definitivo per gli investimenti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a), d);
- 5 anni dall'acquisto per gli investimenti di cui all'art. 6 comma 1 lett. b), l).

E' ammessa, previa autorizzazione del Servizio Agricoltura, l'alienazione anticipata di parte delle strutture, di macchine e attrezzature, purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico.

### **1.9 Giustificazione e congruità delle spese**

Le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento dovranno essere documentate con le relative fatture quietanzate accompagnate da attestazione bancaria di avvenuto pagamento.

Nel caso di lavori in economia relativi alla realizzazione delle iniziative previste dall'art. 6 comma 1° lett. a, d), eseguiti direttamente dal titolare dell'azienda apistica con manodopera propria, la spesa ammissibile riguarderà solo l'acquisto del materiale occorrente da documentare con fatture quietanzate, verificandone la congruità dei prezzi sulla base del prezzario della Regione Piemonte – Sezione 18 – Agricoltura – Manutenzione e gestione del territorio rurale (18. A04.) in vigore alla data del presente bando.

Per macchinari ed attrezzature la congruità della spesa sarà desunta dal raffronto di tre preventivi comparabili fra loro, salvo il caso di particolari attrezzature la cui costruzione risulti esclusiva di una determinata ditta.

### **1.10 Altre disposizioni**

Le attrezzature e i macchinari ammissibili al contributo ai sensi del presente bando, devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti la dicitura **“contributo ai sensi della L.R. n. 20/98 - Bando 2009”**.

Inoltre su ogni fattura in originale, opportunamente quietanzata con relativa attestazione bancaria, emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del programma dovrà essere riportata la dicitura **“ai sensi della L.R. n. 20/98 – Bando 2009”**.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nelle “Istruzioni operative” approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 85 – 4235 del 22/10/2001, in applicazione della L.R. 3/8/1998 n. 20 e del Reg.( CE) 1221/97.